

Testo unico in materia di sport.

Art. 14

(Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport)(1)(2)(3)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI un finanziamento annuo destinato alla Scuola regionale dello sport, con sede operativa nel Friuli Venezia Giulia, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola stessa per la formazione e l'aggiornamento, effettuato in collaborazione con la Facoltà di Scienze motorie dell'Università degli studi di Udine, dei dirigenti e degli operatori delle associazioni e società sportive, aventi sede operativa nella regione, dei comitati e delegazioni regionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e altre istituzioni sportive operanti nel territorio regionale.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.